TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 13

Arresto prima della domanda di estradizione

1. La persona perseguita sara' arrestata provvisoriamente anche prima che la domanda dell'estradizione sia pervenuta, in quanto le leggi della Parte richiesta lo consentano, se ne sia fatta richiesta contenente le sue generalita' ed in particolare la sua cittadinanza e l'indicazione del reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo e di un mandato di cattura o altro atto equivalente o di una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorita' giudiziaria, ovvero quando la persona perseguita sia iscritta con gli stessi dati nel Bollettino delle ricerche dell'altra Parte ai fini dell'estradizione.

2. Se la richiesta di arresto di una persona, di cui sara' domandata l'estradizione ai fini di un procedimento penale, non contiene l'indicazione di un mandato di cattura o di altro atto equivalente dell'Autorita' giudiziaria, la Parte richiesta procedera' al fermo provvisorio della persona perseguita in quanto le proprie leggi lo consentano. La persona perseguita sara' posta in liberta' se entro tre giorni dal fermo non sara' pervenuta all'Autorita' richiesta la comunicazione dell'Autorita' richiedente portante l'indicazione del mandato di cattura o di altro atto equivalente emanato da una Autorita' giudiziaria.

3. La decisione relativa alla richiesta e la data dell'inizio dell'arresto o del fermo saranno comunicate immediatamente all'Autorita' richiedente.

4. Le richieste di arresto e le comunicazioni relative all'espletamento delle richieste ed alla data dell'inizio dell'arresto o del fermo possono essere trasmesse direttamente fra le Autorita' competenti delle due Parti per iscritto, per telegrafo o per radio.

5. L'arrestato e' posto in liberta' se, nel termine di due mesi dal giorno dell'arresto, la richiesta di estradizione con i documenti prescritti dal presente Trattato non sia pervenuta alla Parte richiesta. Il detto termine potra' essere prorogato una sola volta per un tempo non superiore ad un mese, su domanda della Parte richiedente da trasmettersi nel modo indicato dall'art. 10.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-13-arresto-prima-della-domanda-di-estradizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it